



Circolare Mensile n. 6 di giugno 2019

GIUGNO 2019: NOVITÀ	3
<hr/>	
1 Trasmissione telematica dei corrispettivi - Disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo	3
2 Commercio elettronico indiretto - Esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi	4
3 Causa ostativa al regime forfetario - Attività nei confronti di precedenti datori di lavoro - Ulteriori chiarimenti.....	5
4 Avvisi dall'Agenzia delle Entrate per regolarizzare le dichiarazioni IVA relative al 2018.....	6
5 Deleghe per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.....	7
6 Anomalie nei dati relativi agli studi di settore - Comunicazioni ai contribuenti.....	8
7 Controlli preventivi sui modelli 730/2019 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza	9
8 Requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti prescritti.....	10
9 Operazioni in valuta di soggetto imprenditori - Chiarimenti	10
10 Ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dal 2018 - Applicazione del regime transitorio.....	11
11 Dividendi esteri derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Applicazione del regime transitorio.....	12
12 Autotrasportatori - Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2018 - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	13
13 Distributori automatici - Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi - Comunicazioni di anomalia relative all'anno 2018	15
14 Credito d'imposta per spese di certificazione contabile ai fini del <i>bonus</i> ricerca e sviluppo - Soggetti beneficiari.....	16
15 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività di ricerca svolta dall'amministratore unico.....	16
16 Associazione temporanea di imprese - Società costituita per la realizzazione di opere in appalto - Ribaltamento di costi e ricavi alle consociate	17
17 Acquisto di carburante - Estinzione del debito mediante compensazione.....	17
18 Microbirrifici - Semplificazione degli adempimenti - Provvedimento attuativo	18
19 IVA all'importazione - Accertamento della maggiore imposta - Esercizio della detrazione	20
20 Rivendita di opere d'arte - Applicabilità del regime del margine	21
21 Enti commerciali - Fondazioni - Apporti al fondo di dotazione - Erogazioni liberali - Detrazione dell'IVA.....	21
22 Accordo transattivo - Nota di variazione IVA in diminuzione - Registrazione dell'atto di transazione	22

23	Restituzione dell'IVA al cedente in regime forfetario dopo l'esito infruttuoso dell'amministrazione straordinaria del cessionario.....	22
24	Gruppo IVA - Vincolo finanziario - Requisiti	23
25	Note di variazione nel <i>tax free shopping</i> - Chiarimenti	24
26	Attività di gestione del contante - Nuovo provvedimento attuativo	25
27	Contenzioso tributario - Pagamento del contributo unificato - Modalità	26

1	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE DI VIGENZA DELL'OBBLIGO
	<p>Con la circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, sono stati forniti chiarimenti in merito alla moratoria delle sanzioni prevista, per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, come modificato in sede di conversione in legge del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita").</p> <p>Inoltre, con il comunicato stampa 29.6.2019 n. 57, di accompagnamento alla circ. 15/2019, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota l'attivazione, nel portale Fatture e Corrispettivi, della nuova procedura <i>web</i> gratuita per la generazione del documento commerciale.</p>
1.1	<p>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA MORATORIA DELLE SANZIONI</p> <p>In base al co. 6-ter dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, come modificato dall'art. 12-quinquies del DL 34/2019 convertito, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, le sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se i soggetti interessati trasmettono i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Restano invariati i termini previsti per la liquidazione dell'imposta.</p> <p>Periodo di operatività della moratoria</p> <p>La moratoria opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.7.2019 al 31.12.2019, per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro e che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esonero definite dal DM 10.5.2019; • dall'1.1.2020 al 30.6.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle citate ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019. <p>Esempio</p> <p>Nell'ipotesi di un soggetto passivo tenuto ad adempiere i nuovi obblighi con decorrenza dall'1.7.2019, la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2019 è ammessa entro il 31.8.2019 (posticipato al 2.9.2019, in quanto cadendo di sabato), senza l'applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa memorizzazione o trasmissione (nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri). Le sanzioni trovano applicazione, invece, laddove la trasmissione avvenga oltre il 2.9.2019.</p>
1.2	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Con la circ. 15/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della moratoria delle sanzioni di cui all'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, nel rispetto delle condizioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia i soggetti che hanno messo in servizio i registratori telematici (RT); • sia i soggetti che, invece, non hanno ancora nella disponibilità (o non hanno messo in servizio) i registratori. <p>Soggetti che hanno attivato i registratori telematici</p> <p>I soggetti che hanno messo in servizio i registratori telematici, per evitare le sanzioni nel primo semestre di applicazione dell'obbligo, possono adempiere all'invio dei dati entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione utilizzando i suddetti apparecchi. Tuttavia, sulla base di quanto chiarito nella circolare, si ritiene che i soggetti in parola siano comunque tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori telematici; • rilasciare il documento commerciale (o la fattura, se richiesta dal cliente). <p>Soggetti che non hanno messo in servizio i registratori telematici</p> <p>I soggetti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici (o che non li hanno ancora attivati) potranno assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i</p>

<i>segue</i>	<p>più ampi termini ammessi dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, secondo modalità che saranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.</p> <p>In tal caso, l'obbligo di memorizzazione giornaliera può essere assolto (temporaneamente) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo dei registratori di cassa già in uso; • mediante l'emissione delle ricevute fiscali. <p>Tale possibilità è ammessa soltanto fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre previsto.</p> <p>Inoltre, fino alla messa in uso del registratore telematico restano fermi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale; • l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.
1.3	<p>PROCEDURA WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Con il comunicato stampa 29.6.2019 n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, è stata attivata la nuova procedura <i>web</i> gratuita denominata "Documento commerciale online" che, secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, consente di generare il documento commerciale e, al contempo, di memorizzare e trasmettere i relativi dati all'Amministrazione finanziaria.</p>
1.4	<p>AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI</p> <p>In data 28.6.2019, sono state aggiornate le specifiche tecniche relative alla memorizzazione e all'invio dei dati dei corrispettivi.</p> <p>Le modifiche introdotte riguardano la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare i registratori telematici, appositamente configurati, anche per il colloquio con il Sistema Tessera sanitaria, ai fini della memorizzazione e dell'invio telematico dei corrispettivi; • procedere all'attivazione e alla messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accreditamento dell'esercente sul portale Fatture e Corrispettivi; • gestire l'eventuale assenza di rete o altre "situazioni di emergenza" connesse all'utilizzo dei registratori telematici mediante apposite funzionalità presenti nel portale Fatture e Corrispettivi. <p>Infine, le specifiche tecniche aggiornate tengono conto della possibilità di utilizzare la procedura <i>web</i> gratuita dell'Agenzia delle Entrate quale strumento alternativo all'utilizzo dei registratori telematici.</p>
2	<p>COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - ESONERO DALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 19.6.2019 n. 198, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa le operazioni esonerate dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.</p>
2.1	<p>OPERAZIONI ESONERATE DALLA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, almeno in fase di prima applicazione del regime di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015, le operazioni già esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96.</p> <p>Tra queste sono comprese, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. oo) del DPR 696/96, anche le c.d. "vendite per corrispondenza", ossia le operazioni nell'ambito delle quali la consegna dei beni avviene in un momento successivo rispetto al perfezionamento dell'ordine (cfr. risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 22.1.2019 n. 9).</p>
2.2	<p>QUALIFICAZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 15.11.2009 n. 274 è stato chiarito che, ai fini IVA, sono assimilate alle vendite per corrispondenza le operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto, ossia le operazioni che hanno ad oggetto cessioni di beni</p>

<i>segue</i>	materiali per le quali le fasi di perfezionamento del contratto e del pagamento avvengono mediante l'utilizzo di un mezzo elettronico, fermo restando l'utilizzo di mezzi tradizionali per la consegna o spedizione dei beni.
2.3	<p>ESONERO DALLA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI</p> <p>Con la risposta a interpello 198/2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le nuove disposizioni in materia di trasmissione dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA, né i chiarimenti già resi in passato.</p> <p>Di conseguenza, anche nell'ambito del nuovo regime disciplinato dall'art. 2 del DLgs. 127/2015, devono continuare a considerarsi validi i chiarimenti resi con la suddetta ris. 274/2009, in merito all'assimilazione del commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza. Pertanto, i corrispettivi derivanti da tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono soggetti alla memorizzazione e trasmissione telematica, almeno in fase di prima applicazione del nuovo regime; • devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del DPR 633/72, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente art. 23 per le fatture eventualmente emesse.
3	<p>CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO - ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è precluso per l'attività (d'impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p>
3.1	<p>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</p> <p>Con la risposta ad interpello 4.6.2019 n. 179, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale causa ostativa va verificata, in caso di somministrazione di lavoro, con riferimento al datore di lavoro-utilizzatore.</p> <p>Nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione, ma nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Conseguentemente, se, da un punto di vista formale, il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore e il somministratore, da un punto di vista sostanziale, il "rapporto di lavoro" che si crea tra l'utilizzatore e il lavoratore assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore.</p>
3.2	<p>INCARICHI DI SINDACO E REVISORE</p> <p>Con le risposte ad interpello 11.6.2019 n. 183 e 186, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti per gli incarichi di revisore e sindaco sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR). Rispetto ad essi è inapplicabile il regime forfetario.</p> <p>Sulla base di tale argomentazione e senza particolare contestualizzazione rispetto alle fattispecie specifiche, è stata esclusa l'applicabilità del regime forfetario nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un lavoratore dipendente che intende riprendere dal 2019 l'attività professionale di dottore commercialista, in via alternativa e sostitutiva a quella subordinata, assumendo il ruolo di sindaco nella cooperativa presso cui lavorava; • un soggetto iscritto al registro dei revisori legali che ha svolto esclusivamente l'attività di sindaco/revisore, per la quale ha percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e che dal 2019 ha aperto partita IVA per l'attività di servizi forniti da revisori contabili (codice ATECO 69.20.13).
3.3	<p>ATTIVITÀ REMUNERATA CON UNA BORSA DI STUDIO</p> <p>Con la risposta a interpello 11.6.2019 n. 184, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti a titolo di borsa di studio (art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR) non pregiudicano l'applicabilità del regime forfetario per una nuova attività, ancorché la stessa sia svolta prevalentemente in favore del soggetto che ha erogato la borsa di studio.</p>

<i>segue</i>	Il caso specifico riguarda un soggetto che, dopo un dottorato di ricerca per il quale ha percepito una borsa di studio, intende avviare un'attività di lavoro autonomo che verrà svolta prevalentemente nei confronti dello stesso istituto presso il quale ha conseguito il dottorato di ricerca ed erogato i relativi compensi.
4	AVVISI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI IVA RELATIVE AL 2018
	Con il provv. 25.6.2019 n. 216422, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti le informazioni utili a regolarizzare eventuali inadempimenti nella presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2018 (modello IVA 2019).
4.1	INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE L'Agenzia delle Entrate provvede infatti ad inviare specifiche comunicazioni ai contribuenti, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> • rendere disponibili le informazioni risultanti dal confronto fra i dati delle fatture trasmesse dai soggetti passivi IVA e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018; • segnalare la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018, ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
4.2	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale e denominazione o cognome e nome del soggetto passivo; • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta (2018); • data in cui è stata elaborata la comunicazione, nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione IVA relativa al 2018 entro la scadenza del 30.4.2019; • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per l'anno 2018, nell'ipotesi in cui sia stato compilato esclusivamente il quadro VA.
4.3	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni sono: <ul style="list-style-type: none"> • trasmesse al contribuente agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dallo stesso; • consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia <i>web</i> "Fatture e Corrispettivi". <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
4.4	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Attraverso le comunicazioni ricevute, il contribuente viene messo nella condizione di conoscere la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale e di procedere alle eventuali regolarizzazioni, senza essere oggetto di successivi controlli e usufruendo della riduzione delle previste sanzioni. Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
4.5	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2018 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

<p><i>segue</i></p>	<p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso ai fini IVA può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del DPR 633/72; • un atto di accertamento. <p>Dichiarazione omessa</p> <p>In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2018 possono sanare l'inadempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando la dichiarazione entro il 29.7.2019 (90 giorni dal termine di presentazione del 30.4.2019); • versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività; • corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2018 entro il 31.7.2019 o il 30.9.2019 (per i contribuenti che rientrano nella proroga disposta dall'art. 12-<i>quinquies</i> del DL 34/2019, conv. L. 58/2019). <p>Dichiarazione infedele</p> <p>Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2018 compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 29.7.2019, beneficiando della riduzione ad un nono della prevista sanzione di 250,00 euro (quindi versando 27,78 euro); rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l'eventuale violazione di omesso versamento corrispondendo le maggiori imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2018 entro il 31.7.2019 o il 30.9.2019 (per i contribuenti che rientrano nella proroga disposta dall'art. 12-<i>quinquies</i> del DL 34/2019, conv. L. 58/2019); • oltre il 29.7.2019, versando le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento, unitamente al versamento delle imposte dovute e dei relativi interessi legali.
<p>5</p>	<p>DELEGHE PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI LORO DUPLICATI INFORMATICI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 26.6.2019 n. 192, ha ricordato le procedure per la presentazione delle deleghe conferite agli intermediari per l'attivazione del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. A decorrere dall'1.7.2019, infatti, è stata attivata la funzionalità che consente di aderire al servizio.</p>
<p>5.1</p>	<p>PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha suggerito agli intermediari di utilizzare la modalità "massiva" o quella "puntuale" per la presentazione delle deleghe, atteso che, secondo quanto previsto dal punto 5.3 del provv. 5.11.2018 n. 291241, esse consentono un'attivazione "automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante".</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che, esclusivamente laddove non sia possibile reperire i suddetti "elementi di riscontro", come nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione IVA nell'anno precedente, sarà ancora consentito (per i soggetti che hanno la possibilità di autenticare la sottoscrizione della delega ex art. 63 del DPR 600/73) trasmettere, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario, un <i>file</i>, firma-</p>

<i>segue</i>	to digitalmente, per ciascun delegato, che contenga le informazioni richieste dal provv. 5.11.2018 n. 291241 (copie deleghe cartacee e dei documenti di identità, attestazione della ricezione della procura, ecc.).
5.2	<p>PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DELEGA</p> <p>In virtù delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, è stato aggiornato il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Conseguentemente, gli intermediari che avessero ottenuto detti moduli antecedentemente al 21.12.2018 saranno tenuti ad acquisire nuovamente la delega per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 62/2019, sottolinea come l'invio di una nuova delega produca un aggiornamento "<i>dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa</i>". Ad esempio, nel caso in cui fosse stato presentato un modulo relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e se ne trasmettesse uno nuovo contenente la sola delega che consente l'adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici", il sistema procederebbe all'aggiornamento soltanto di quest'ultimo. Considerato che la delega ha una durata stabilita in 2 anni dalla sottoscrizione, potrebbe, quindi, essere utile la presentazione <i>ex novo</i> di un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.</p>
6	<p>ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 224117, sono state individuate 68 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2015-2016-2017, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.</p>
6.1	<p>TIPOLOGIE DI ANOMALIE</p> <p>Tra le anomalie più significative, si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali; • anomalie nella gestione del magazzino; • incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica; • anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti; • anomalie relative ai dati relativi al personale; • indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività per il triennio 2015-2017; • incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.
6.2	<p>INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel "Cassetto fiscale" del contribuente interessato. La relativa "pubblicazione" viene comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione del modello REDDITI 2018 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle; • al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario. <p>Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al "Cassetto fiscale" viene comunicato anche via <i>e-mail</i> o <i>sms</i>.</p>
6.3	<p>SOFTWARE "COMUNICAZIONI ANOMALIE 2019"</p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il <i>software</i> gratuito "Comunicazioni anomalie 2019".</p>
6.4	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>

7	CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2019 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
	Con il provv. 19.6.2019 n. 207079, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2019 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017 e 730/2018.
7.1	IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730 Ai sensi dell'art. 5 co. 3- <i>bis</i> del DLgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che: <ul style="list-style-type: none"> • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia; • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
7.2	CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA Con il provv. 19.6.2019 n. 207079, l'Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare: <ul style="list-style-type: none"> • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
7.3	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
7.4	EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
7.5	MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati: <ul style="list-style-type: none"> • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale; • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie. Al riguardo, il provvedimento in esame ha stabilito che per l'applicazione dei suddetti criteri di incoerenza ai modelli 730/2019 presentati attraverso CAF e professionisti abilitati, per i quali l'INPS riceve i risultati contabili (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, l'attività di verifica preventiva viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate mediante modalità di cooperazione con lo stesso INPS.

8	REQUISITI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PRESCRITTI
	Con la risposta a interpello 18.6.2019 n. 197, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono deducibili le perdite su crediti prescritti se, dai fatti e dalle circostanze evincibili in concreto, l’inattività della società creditrice (tramite la mancata attivazione di iniziative di recupero) sottende una volontà liberale.
8.1	<p>PRESCRIZIONE QUALE CAUSA DI DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA</p> <p>In seguito alle modifiche introdotte dal DL 83/2012 all’art. 101 co. 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi, atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.</p> <p>La descritta modifica normativa è applicabile già dal periodo d’imposta in corso al 12.8.2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del DL 83/2012), vale a dire dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Peraltro, la circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. 26 (§ 5) ha affermato che la disposizione ha, di fatto, efficacia interpretativa, considerato che già in passato “<i>la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita</i>”.</p> <p>Per quanto sopra, la successiva circ. 14.5.2014 n. 10 (§ 4.1) ha precisato che deve considerarsi corretto il comportamento del contribuente che, già prima del 2012, ha dedotto la perdita nel periodo di prescrizione del credito.</p>
8.2	<p>ECCEZIONI ALLA DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA DEI CREDITI PRESCRITTI</p> <p>Sempre secondo la citata circ. 14.5.2014 n. 10 (§ 4.1), resta salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto a un’effettiva volontà liberale, disconoscendo così l’avvenuta deduzione della perdita.</p> <p>Prendendo spunto da tale chiarimento, la risposta a interpello 18.6.2019 n. 197 ha negato alla società istante la facoltà di deduzione delle perdite su crediti prescritti perché, ad avviso dell’Agenzia, dagli specifici fatti e circostanze adottati nella richiesta di interpello, l’inattività della società creditrice evidenziava una volontà liberale, tale da comportare l’indeducibilità delle perdite.</p> <p>In particolare, nel caso di specie, l’istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione (es. costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto), adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale”, in considerazione della prassi di mercato operante nel Paese estero di residenza del debitore. Tale comportamento inattivo ha sì comportato la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati, ma, ad avviso dell’Agenzia, celando una volontà liberale inidonea a rendere deducibile la perdita.</p> <p>Secondo l’Agenzia, la deducibilità della perdita per intervenuta prescrizione del credito potrebbe ammettersi laddove l’istante acquisisca evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori stranieri; considerate le specifiche circostanze della fattispecie in esame, tali evidenze escluderebbero ogni intento liberale derivante dall’inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti.</p>
9	OPERAZIONI IN VALUTA DI SOGGETTO IMPRENDITORI - CHIARIMENTI
	Con la ris. 7.6.2019 n. 57, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale delle operazioni in valuta effettuate dai soggetti che operano in regime di impresa.
9.1	<p>OPERAZIONI IN VALUTA</p> <p>Per la determinazione dei redditi e delle perdite d’impresa, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili (art. 9 co. 2 del TUIR).</p>

<i>segue</i>	<p>Tuttavia, l'art. 110 co. 3 del TUIR prevede che sono irrilevanti fiscalmente i maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni o titoli simili.</p> <p>Gli utili o le perdite su cambi concorrono, in altre parole, alla determinazione del reddito d'impresa esclusivamente all'atto del loro realizzo, mentre nessun rilievo fiscale assumono gli utili o le perdite "da valutazione".</p>
9.2	<p>ACQUISTO DI AZIONI IN VALUTA ESTERA CON PRELIEVO DAL CONTO IN VALUTA ESTERA</p> <p>In caso di acquisizione di titoli azionari espressi in valuta estera (immobilizzati o del circolante) con prelievo dal conto in valuta estera, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisto dei titoli.</p> <p>Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 110 del TUIR.</p>
9.3	<p>TITOLI IN VALUTA</p> <p>In caso di smobilizzo dei titoli in portafoglio, viene chiarito che le differenze cambio positive o negative calcolate alla data della cessione non prevedono un'autonoma e separata rilevazione contabile. Esse concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in virtù dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR e delle disposizioni in materia (artt. 86, 87 e 101 del TUIR).</p> <p>Ai fini della valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell'esercizio, la ris. 57/2019 ribadisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le partecipazioni devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un'autonoma e separata rilevazione; • per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in applicazione del co. 3 dell'art. 110 del TUIR, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.
10	<p>RITENUTA DEL 26% SUI DIVIDENDI PERCEPITI DAL 2018 - APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO</p>
	<p>Con la ris. 6.6.2019 n. 56, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'applicazione del regime transitorio della riforma prevista dalla L. 205/2017 in merito alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche che non svolgono attività di impresa.</p>
10.1	<p>EQUIPARAZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE</p> <p>Per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%.</p> <p>È stata però introdotta un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017.</p> <p>In caso di applicazione del regime transitorio, non si applica la riforma dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate prevista dalla L. 205/2017. Pertanto, i medesimi sono imponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del 40%, se formati con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> nel limite del 49,72%, se formati con utili prodotti dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016; nel limite del 58,14%, se formati con utili prodotti nell'esercizio in corso al 31.12.2017.
10.2	<p>AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME TRANSITORIO</p> <p>Dal punto di vista letterale, la norma transitoria sembra prevedere l'applicazione della ritenuta del 26% anche per gli utili deliberati nel 2017 e percepiti nei periodi d'imposta successivi.</p> <p>In merito, la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 56 ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.</p>
11	<p>DIVIDENDI ESTERI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO</p> <p>Con la ris. 26.6.2019 n. 61, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26% sui dividendi di fonte estera che deve operare l'intermediario che interviene nella riscossione ex art. 27 co. 4 del DPR 600/73.</p>
11.1	<p>EQUIPARAZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI ESTERI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE</p> <p>Per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%.</p> <p>Questa equiparazione si applica ai redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018 e vale anche per i dividendi esteri provenienti da società residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata.</p> <p>Anche per i dividendi esteri si applica la disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017.</p> <p>Secondo le disposizioni previgenti, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le partecipazioni qualificate, concorrevano alla base imponibile del percipiente per il 40%, il 49,72% o il 58,14% a seconda dell'esercizio di formazione. Inoltre, su tale ammontare doveva essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26% a cura del sostituto d'imposta residente che (eventualmente) interveniva nella riscossione del dividendo; per le partecipazioni non qualificate in società non residenti, si applicava (come avviene ancora oggi) la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata dal sostituto d'imposta che interveniva nella riscossione del reddito.
11.2	<p>AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME TRANSITORIO</p> <p>Per i dividendi su partecipazioni qualificate che beneficiano del regime transitorio, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 61 ritiene che sia ancora applicabile la ritenuta a titolo di acconto del 26% che deve operare l'intermediario che interviene nella riscossione ex art. 27 co. 4 del DPR 600/73, nonostante tale disposizione sia stata abrogata dalla L. 205/2017.</p> <p>Del resto, osserva l'Agenzia delle Entrate, una diversa interpretazione comporterebbe l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare, prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione.</p>

12	AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN RELAZIONE ALL'ANNO 2018 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE																			
	<p>Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26.6.2019 n. 4 sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio; • in relazione all'anno 2018. 																			
12.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2018, come determinate dal presente provvedimento, possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2017 ovvero nel corso dell'anno 2018, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; • dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2017 ovvero nel corso dell'anno 2018, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 26.3.92 n. 881; • dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2017 ovvero nel corso dell'anno 2018, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298; • dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2017 ovvero nel corso dell'anno 2018, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio. <p>Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2018, ovvero titolari di licenza in conto proprio successivamente all'1.1.2018, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.</p>																			
12.2	<p>PEDAGGI AUTOSTRADALI INTERESSATI</p> <p>I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuati dai veicoli di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico; • effettuati dal 1° gennaio al 31.12.2018; • a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30.4.2019. 																			
12.3	<p>AMMONTARE DELLE RIDUZIONI</p> <p>La riduzione dei pedaggi autostradali si applica sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo; • della classe ecologica del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Fatturato annuo</th> <th style="text-align: center;">Classe ecologica del veicolo</th> <th style="text-align: center;">Percentuale di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td style="text-align: center;">Euro 3</td> <td style="text-align: center;">1%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td style="text-align: center;">Euro 4</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td style="text-align: center;">Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td style="text-align: center;">Euro 3</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td style="text-align: center;">Euro 4</td> <td style="text-align: center;">4%</td> </tr> </tbody> </table>		Fatturato annuo	Classe ecologica del veicolo	Percentuale di riduzione	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 3	1%	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 4	2%	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa	5%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 3	2%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 4	4%
Fatturato annuo	Classe ecologica del veicolo	Percentuale di riduzione																		
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 3	1%																		
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 4	2%																		
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa	5%																		
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 3	2%																		
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 4	4%																		

<i>segue</i>	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa	7%
	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 3	3%
	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 4	6%
	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa	9%
	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 3	4%
	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 4	8%
	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa	11%
	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 3	5%
	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 4	9%
	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore o con alimentazione alternativa	13%
Pedaggi notturni			
Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.			
12.4	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI		
Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2018, devono presentare domanda:			
<ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "Pedaggi" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti; • con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di una persona appositamente delegata. 			
La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:			
<ul style="list-style-type: none"> • fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 2.7.2019 e fino alle ore 14.00 del 17.7.2019; successivamente alla chiusura di tale fase, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati; • fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 22.8.2019 e fino alle ore 14.00 del 24.9.2019. 			
Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.			
Pagamento dell'imposta di bollo			
La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale).			

<i>segue</i>	L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
12.5	APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
12.6	EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
13	DISTRIBUTORI AUTOMATICI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - COMUNICAZIONI DI ANOMALIA RELATIVE ALL'ANNO 2018
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2019 n. 195328 sono state individuate le modalità attraverso le quali l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le comunicazioni di anomalia relative all'eventuale omesso censimento dei distributori automatici e all'eventuale errata trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.
13.1	QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici sono tenuti a memorizzare in via elettronica e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936. L'obbligo è in vigore: <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.4.2017, per i distributori dotati della c.d. "porta di comunicazione"; • dall'1.1.2018, per i distributori privi della "porta di comunicazione".
13.2	ANOMALIE RILEVATE In base a quanto disposto dal provv. 13.6.2019 n. 195328, l'Agenzia delle Entrate invia le comunicazioni di anomalia: <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti titolari di partita IVA che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, risultano svolgere attività economica di cui al codice ATECO 47.99.20 ("Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici") ma che non hanno censito alcun distributore automatico; • ai soggetti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate. Le comunicazioni riguardano le anomalie riscontrate con riferimento al periodo d'imposta 2018.
13.3	MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA L'Agenzia delle Entrate trasmetterà le comunicazioni di anomalia tramite posta elettronica certificata, indicando: <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, la denominazione o il nome e cognome del soggetto passivo; • il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta; • il codice atto (da indicare nel modello F24 in caso di versamenti per ravvedimento operoso); • la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata; • l'indicazione della possibilità, per il destinatario, di consultare il dettaglio delle anomalie riscontrate, con riferimento a ciascun distributore automatico, identificato tramite il numero di matricola, accedendo, alternativamente, all'area "L'Agenzia scrive" del portale Fatture e corrispettivi, nella sezione "Consultazione", o del proprio "Cassetto fiscale"; • l'invito a richiedere informazioni o a fornire eventuali chiarimenti mediante un indirizzo di posta elettronica dedicato; • le indicazioni per regolarizzare la propria posizione.

13.4	<p>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE</p> <p>Qualora il destinatario della comunicazione riconosca gli errori o le omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, versando le sanzioni previste dall'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 13 del DLgs. 472/97.</p> <p>Inoltre, laddove l'omessa o errata trasmissione dei corrispettivi abbia determinato omissioni o errori negli adempimenti dichiarativi e nei versamenti dell'imposta, le violazioni potranno essere sanate presentando la dichiarazione IVA integrativa (ovvero l'eventuale dichiarazione omessa), e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi e alle sanzioni ridotte in virtù dell'applicazione del ravvedimento operoso.</p> <p>Infine, nel caso in cui, a seguito della comunicazione, il soggetto passivo IVA riscontri che il codice ATECO dichiarato non corrisponde all'attività economica esercitata, dovrà operare la relativa variazione inserendo il codice corretto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018.</p>
14	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI CERTIFICAZIONE CONTABILE AI FINI DEL <i>BONUS</i> RICERCA E SVILUPPO - SOGGETTI BENEFICIARI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 20.6.2019 n. 200, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta previsto per le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile ai fini del <i>bonus</i> ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
14.1	<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 co. 11 del DL 145/2013, <i>“per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3”</i>.</p>
14.2	<p>SOGGETTI NON TENUTI AL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice; • le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'art. 2477 co. 3 c.c. <p>Per tali imprese, l'obbligo dell'apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso uno specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro di cui al DLgs. 39/2010.</p> <p>Solo tali imprese possono quindi beneficiare del suddetto contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione per attività di ricerca e sviluppo.</p>
14.3	<p><i>BONUS</i> FORMAZIONE 4.0</p> <p>Le medesime conclusioni valgono anche con riferimento all'analogo credito d'imposta per le spese di certificazione contabile di cui all'art. 1 co. 53 della L. 27.12.2017 n. 205, riconosciuto nell'ambito del beneficio fiscale collegato alle attività di formazione 4.0.</p>
15	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 6.6.2019 n. 182, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta dall'amministratore unico non dipendente possono rientrare nell'ambito del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
15.1	<p>CONDIZIONI</p> <p>Richiamando i chiarimenti forniti in passato, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore. <p>Resta fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'idonea documentazione dell'attività svolta; all'effettività, all'imputazione temporale e alla congruità dei costi sostenuti; alla sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.
15.2	<p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Si ricorda che dal 2019 (soggetti "solari") i costi del personale non dipendente dell'impresa godono dell'aliquota del credito d'imposta del 25%.</p>
16	<p>ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE - SOCIETÀ COSTITUITA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN APPALTO - RIBALTAMENTO DI COSTI E RICAVI ALLE CONSOCIATE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 12.6.2019 n. 188, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla qualificazione del rapporto giuridico che intercorre fra una società appositamente istituita allo scopo di realizzare lavori e servizi afferenti un appalto e le consociate che hanno costituito detta società, e che sono riunite in un'associazione temporanea di imprese (ATI). La qualificazione del rapporto è funzionale a determinare il trattamento fiscale del ribaltamento dei costi e dei ricavi da parte della società in argomento nei confronti delle consociate.</p>
16.1	<p>SUSSISTENZA DI UN MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</p> <p>Il caso oggetto dell'interpello riguarda alcune società, aggiudicatrici di un appalto e riunite in un'associazione temporanea di imprese, che hanno costituito una società mediante la quale eseguire unitariamente i lavori e i servizi.</p> <p>In base alle previsioni dello statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> la società, la quale agisce per conto e nell'interesse dei soci-consorziati, fattura i corrispettivi dell'appalto direttamente alla stazione appaltante; ciascun socio si obbliga al pagamento delle fatture emesse a fronte dei costi relativi all'attività svolta dalla società in nome proprio e per conto dei soci-consorziati. <p>Sulla base degli elementi forniti dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il rapporto intercorrente tra la società consortile e i soci-consorziati riuniti nella ATI debba ricondursi all'istituto del mandato senza rappresentanza.</p>
16.2	<p>TRATTAMENTO IVA</p> <p>La sussistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza implica, ai fini IVA, l'applicazione dell'art. 3 co. 3, ultimo periodo, del DPR 633/72, in base al quale la prestazione di servizi posta in essere dal mandatario assume la stessa natura oggettiva della prestazione resa o ricevuta dal mandatario per conto del mandante.</p> <p>Nel caso di specie, dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> le somme addebitate dalle consociate per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla società mandataria saranno soggette al medesimo regime IVA delle operazioni rese da quest'ultima alla stazione appaltante; le somme addebitate dalla società mandataria alle consociate per il riparto degli oneri sostenuti ai fini della realizzazione dei lavori saranno soggette al medesimo regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società medesima.
16.3	<p>TRATTAMENTO IRES E IRAP</p> <p>Le componenti positive e negative conseguite dalla società consortile, nel rispetto dei principi di carattere generale di inerenza e competenza, concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES (artt. 83 ss. del TUIR) e, ove contribuiscano alla formazione del valore della produzione netta, rilevano anche ai fini IRAP.</p>
17	<p>ACQUISTO DI CARBURANTE - ESTINZIONE DEL DEBITO MEDIANTE COMPENSAZIONE</p>
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.6.2019 n. 189, sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa la possibilità per il socio di detrarre l'IVA e dedurre il costo</p>

<i>segue</i>	per gli acquisti di carburante effettuati presso l'impianto di distribuzione della cooperativa di appartenenza, anche se l'estinzione del relativo debito avviene tramite compensazione.
17.1	<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE</p> <p>Ai fini della detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto o l'importazione di carburanti e lubrificanti <i>ex art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72 (come modificato dall'art. 1 co. 923 della L. 205/2017, a partire dall'1.7.2018)</i>, l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; • oppure un altro mezzo parimenti ritenuto idoneo (es. assegni bancari e postali, addebito diretto oppure bonifico bancario o postale), anche a consentire la deducibilità della spesa <i>ex art. 164 co. 1-bis del TUIR, individuato dal provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203.</i>
17.2	<p>PAGAMENTO EFFETTUATO IN VIA MEDIATA DAL SOGGETTO PASSIVO</p> <p>Il diritto alla detrazione dell'IVA spetta anche se il pagamento del corrispettivo è riferibile al soggetto passivo secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).</p> <p>Nel caso esaminato, pertanto, al socio è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deduzione del costo per il carburante, qualora la cooperativa tracci con una delle modalità individuate dal predetto provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 gli acquisti di carburante effettuati sia dalla stessa, sia dai soci presso l'impianto della cooperativa, anche se il pagamento del corrispettivo da parte del socio avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione e sia effettuato mediante compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., tra il debito del socio e il credito vantato dallo stesso nei confronti della cooperativa in base al fatturato mensile.</p> <p>È quindi possibile provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione su un circuito digitale interno alla società, mediante "card identificativa" o altro strumento elettronico all'uopo individuato rilasciato ai soci, di ogni transazione avvenuta fra i soci e la cooperativa; • all'indicazione dell'ammontare in euro delle transazioni sul carburante addebitate nel mese, nella causale dell'accredito bancario eseguito dalla cooperativa al socio dopo le compensazioni finanziarie effettuate dalla società.
18	<p>MICROBIRRIFICI - SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>In attuazione dell'art. 35 del DLgs. 504/95 (Testo unico accise), come modificato dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con il DM 4.6.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.6.2019 n. 138) sono state introdotte, fra l'altro, modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta dai microbirrifici, per i quali è prevista un'aliquota di accisa ridotta del 40%.</p> <p>Di seguito si evidenziano gli aspetti principali della nuova disciplina.</p> <p>Per ulteriori approfondimenti si veda anche la circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28.6.2019 n. 4.</p>
18.1	<p>DEFINIZIONE DI MICROBIRRIFICIO</p> <p>Per microbirrificio si intende una fabbrica di birra che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra; • ha le caratteristiche identificative di cui all'art. 2 co. 4-<i>bis</i> della L. 16.8.62 n. 1354, in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica ha come finalità economica la realizzazione della propria birra e non riceve, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa.

<i>segue</i>	La fabbrica deve utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto.
18.2	<p>ADEMPIMENTI PREVENTIVI</p> <p>Il soggetto che intende attivare un microbirrificio deve presentare all'ufficio dogane e monopoli competente per territorio un'apposita istanza contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, nonché l'indirizzo PEC al quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dell'ufficio competente; • il Comune, la via e il numero civico o la località in cui è ubicato l'istituendo microbirrificio, nonché i relativi contatti telefonici; • la descrizione dei processi di lavorazione, delle apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli impianti di condizionamento, nonché la potenzialità produttiva dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio; • la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la produzione e l'acquisizione di energia; • la capacità dei serbatoi destinati al contenimento del mosto, degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonché il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere, nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo; • la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato; • la quantità annua stimata di birra condizionata che si intende realizzare nel microbirrificio. <p>Alla predetta istanza deve essere allegata la documentazione elencata dal decreto ministeriale in esame (es. planimetria del deposito fiscale, elenco dei tipi di birra che si intendono produrre).</p>
18.3	<p>RILASCIO DELLA LICENZA FISCALE DEI MICROBIRRIFICI</p> <p>Dopo aver effettuato con esito positivo la verifica tecnica degli impianti del microbirrificio, nonché constatato l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l'avvenuta prestazione della cauzione, l'ufficio competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autorizza l'istituzione del deposito fiscale; • rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice di accisa, a seguito del riscontro circa il regolare pagamento del diritto di licenza.
18.4	<p>COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI</p> <p>L'esercente il microbirrificio deve comunicare preventivamente all'ufficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della birra.</p> <p>Il programma, che non può prevedere un periodo superiore al mese solare, è presentato almeno 24 ore prima dell'inizio della prima lavorazione prevista dal programma. Eventuali variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, almeno 24 ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse.</p>
18.5	<p>TENUTA DELLA CONTABILITÀ DEI MICROBIRRIFICI</p> <p>Gli esercenti microbirrifici sono tenuti a redigere e custodire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra; • un registro del mosto ottenuto per ciascuna cotta; • un registro della birra condizionata che riporti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nonché tutti gli altri dati previsti.

segue	<p>I predetti esercenti devono redigere, inoltre, almeno una volta l'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata; • il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di lavorazione; • il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati.
18.6	<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE</p> <p>L'esercente il microbirrificio deve presentare all'ufficio competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una dichiarazione riepilogativa annuale riportante il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino; • entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite PEC. <p>Nel caso in cui dalle dichiarazioni risulti che nell'anno solare di riferimento la produzione annuale del microbirrificio ha superato i 10.000 ettolitri, l'ufficio competente notifica un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa dovuta sui quantitativi di birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta.</p> <p>L'ufficio competente, previa diffida all'interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa all'esercente che non presenti la dichiarazione nel termine previsto.</p>
18.7	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza, al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, devono presentare una richiesta di aggiornamento della predetta licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicando gli elementi previsti per l'istanza preventiva e il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; • entro il 14.7.2019. <p>Nella stessa richiesta, i predetti esercenti manifestano, eventualmente, la volontà di non detenere birra condizionata presso il proprio impianto in sospensione di accisa.</p>
19	<p>IVA ALL'IMPORTAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA MAGGIORE IMPOSTA - ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.6.2019 n. 192, ha confermato i chiarimenti contenuti nella circ. 17.12.2013 n. 35, precisando che l'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, il quale consente al cessionario o committente di poter esercitare il diritto alla detrazione della maggiore imposta accertata in capo al cedente o prestatore, trova applicazione anche nel caso in cui l'accertamento si riferisca all'IVA dovuta all'importazione.</p>
19.1	<p>NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA</p> <p>La neutralità dell'IVA viene solitamente garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto all'esercizio della detrazione (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 176), così che il tributo possa gravare sui consumatori finali e non sui soggetti passivi.</p> <p>Come chiarito in passato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35), sebbene l'art. 60 del DPR 633/72 paia riferirsi alle ordinarie modalità di funzionamento del tributo, che prevedono che il cedente/prestatore operi la rivalsa dell'IVA accertata e il cessionario/committente ne eserciti la detrazione, la norma può trovare applicazione anche laddove quest'ultimo proceda direttamente al versamento.</p> <p>Il principio di neutralità deve essere salvaguardato anche nelle ipotesi in cui l'IVA sia dovuta in relazione alle importazioni effettuate dagli operatori economici.</p> <p>Il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, "con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo" a quello in cui l'importatore, che risulta debitore d'imposta, abbia provveduto al pagamento della stessa, nonché delle relative sanzioni e interessi.</p> <p>Nell'ipotesi in cui sia passata in giudicato la sentenza relativa alla contestazione della</p>

<i>segue</i>	pretesa dell'Amministrazione finanziaria, l'atto potrà ritenersi definitivo. Il soggetto passivo avrà, quindi, titolo a esercitare la detrazione della maggiore imposta accertata, non soltanto con riferimento alle somme pagate successivamente a tale data, ma anche con riguardo alle somme già versate, in base a un piano di rateazione, quando il giudizio era ancora pendente.
19.2	DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA Con riferimento all'individuazione della data di decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione, occorre operare una distinzione in relazione al momento in cui gli importi sono stati versati. Il termine biennale previsto dall'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 decorre: <ul style="list-style-type: none"> • dal passaggio in giudicato della sentenza, per quanto già precedentemente pagato; • ovvero dalla data in cui vengono corrisposti i singoli importi sulla base del piano di rateazione concesso, con riguardo alle somme versate "successivamente alla intervenuta definitività del giudizio".
20	RIVENDITA DI OPERE D'ARTE - APPLICABILITÀ DEL REGIME DEL MARGINE
	Con il principio di diritto 18.6.2019 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di applicabilità del regime del margine alle operazioni di rivendita di opere d'arte.
20.1	QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell'art. 36 del DL 41/95, il regime del margine, volto ad evitare fenomeni di doppia imposizione, si applica alle cessioni di determinate tipologie di beni, tra cui gli oggetti d'arte indicati nella Tabella allegata al medesimo decreto, acquistati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro UE presso privati ovvero presso altri soggetti ad essi assimilati ai fini del regime speciale (soggetti che non hanno detratto l'IVA sull'acquisto dei beni, soggetti passivi IVA che applicano il regime di franchigia nel proprio Stato membro, soggetti che hanno applicato a loro volta il regime del margine).
20.2	MANCATA DETRAZIONE DELL'IVA SULL'ACQUISTO Come precisato dal principio di diritto 19/2019, ai fini dell'applicazione del regime del margine, in quanto regime speciale e derogatorio, è necessario che il soggetto rivenditore abbia originariamente acquisito i beni pagando un prezzo già inclusivo dell'IVA, senza aver avuto la possibilità di detrarre la relativa imposta. Tuttavia, l'impossibilità dell'esercizio del diritto alla detrazione deve dipendere da cause ordinariamente inerenti all'applicazione del tributo. Pertanto, essa non può dipendere dalla circostanza che, al momento dell'acquisto, l'IVA non era stata applicata in quanto l'operazione era stata effettuata in epoca antecedente il 1972, ossia anteriormente all'entrata in vigore dell'IVA.
21	ENTI COMMERCIALI - FONDAZIONI - APPORTI AL FONDO DI DOTAZIONE - EROGAZIONI LIBERALI - DETRAZIONE DELL'IVA
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.6.2019 n. 187 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, ad una fondazione senza scopo di lucro, che assume, ai fini fiscali, la natura di ente commerciale in forza dell'attività commerciale svolta. Nel caso di specie, la fondazione è stata costituita al fine di realizzare finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità e di gestire una spa industriale interamente partecipata da uno dei fondatori, i quali hanno effettuato apporti in denaro e intendono trasferire alla fondazione alcune partecipazioni (tra cui la partecipazione totalitaria nella spa industriale) e il complesso immobiliare che sarà utilizzato come sede della fondazione. Per il perseguimento delle finalità di utilità sociale, la fondazione effettua erogazioni a favore di terzi. La fondazione, inoltre, presta servizi imponibili ai fini IVA alla spa, consistenti in sponsorizzazioni, nella concessione del marchio in licenza d'uso, nella locazione della sede per iniziative della partecipata e in servizi di natura commerciale.
21.1	APPORTI EFFETTUATI DAI FONDATORI Gli apporti effettuati dai fondatori (in denaro oppure attraverso il trasferimento di partecipazioni e immobili), sia all'atto della costituzione sia in momenti temporalmente

<i>segue</i>	successivi, che siano destinati al fondo di dotazione, necessario per perseguire gli scopi istituzionali, non assumono rilevanza impositiva in capo alla fondazione.
21.2	<p>EROGAZIONI LIBERALI</p> <p>Le erogazioni liberali effettuate dalla fondazione e formalizzate con accordi scritti con i destinatari, dai quali emergono impegni reciproci per le parti (in particolare il beneficiario del contributo si impegna a effettuare controprestazioni), possono essere qualificate come oneri inerenti all'attività della fondazione e sono, quindi, interamente deducibili.</p> <p>Per le erogazioni corrisposte al di fuori di accordi formalizzati, ai fini della deducibilità si applica l'art. 100 del TUIR in materia di oneri di utilità sociale. In tali casi, la volontarietà dell'atto e la mancanza di controprestazioni da parte del beneficiario non consentono di collegare il sostenimento dell'onere all'attività d'impresa.</p>
21.3	<p>DETRAZIONE DELL'IVA</p> <p>In termini generali è consentito l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti dei beni e servizi afferenti l'attività svolta dalla fondazione, posto che la stessa, oltre ad esercitare una "generica" attività di direzione e coordinamento sulla partecipata, fornisce alla stessa una serie di servizi.</p>
22	<p>ACCORDO TRANSATTIVO - NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE</p>
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.6.2019 n. 178, sono stati forniti i seguenti chiarimenti con riguardo a un accordo transattivo stipulato da un soggetto che aveva venduto delle autovetture, con la clausola della riserva della proprietà, a una società successivamente dichiarata fallita.
22.1	<p>EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE</p> <p>L'accordo transattivo è riconducibile fra gli eventi "simili" che legittimano l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72. Trattandosi nel caso esaminato di un accordo sopravvenuto, tuttavia, la variazione non è ammessa decorso il termine annuale di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72.</p>
22.2	<p>ATTO DI TRANSAZIONE</p> <p>La somma versata dal cedente al fallimento, in conformità all'atto di transazione, ha natura risarcitoria, dunque esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 1 del DPR 633/72.</p> <p>L'atto di transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è da registrare in termine fisso entro il termine di 20 giorni della data dell'atto, con applicazione dell'imposta proporzionale di registro dovuta nella misura del 3% (art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86); • è da assoggettare all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).
23	<p>RESTITUZIONE DELL'IVA AL CEDENTE IN REGIME FORFETARIO DOPO L'ESITO INFRUTTUOSO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DEL CESSIONARIO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.6.2019 n. 190, ha chiarito che il soggetto passivo che abbia optato per il regime IVA "forfettario" non può recuperare dal cessionario in amministrazione straordinaria, mediante l'emissione di una nota di variazione, l'IVA non versata, soggetta alla liquidazione secondo la contabilità di cassa antecedentemente all'accesso al regime agevolato.</p> <p>Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'IVA in regime ordinario, deve essere computata anche l'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità ai sensi degli artt. 6 co. 5 del DPR 633/72 e 32-bis del DL 83/2012, non essendosi ancora verificato l'incasso. Qualora le fatture restino insolute all'esito della procedura concorsuale, il soggetto passivo in regime "forfettario" potrà comunque presentare all'Erario, ai fini del recupero, la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.</p> <p>Tale istanza deve essere presentata entro il termine di due anni dal giorno in cui si è</p>

<i>segue</i>	verificato il presupposto per la restituzione, rappresentato dalla definitività del piano di riparto finale, a seguito della scadenza del termine per l'opposizione dei creditori, dal quale risulti l'infruttuosità della procedura.
23.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 prevede che il cedente/prestatore possa emettere una nota di variazione ed esercitare la detrazione per l'ammontare dell'IVA, fra l'altro, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un'operazione per la quale era stata emessa fattura, a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato di risanamento.</p> <p>Il regime opzionale di cui all'art. 32-<i>bis</i> del DLgs. 83/2012 consente di rinviare l'esigibilità dell'IVA al momento dell'incasso del corrispettivo, in deroga all'art. 6 del DPR 633/72 (c.d. "IVA per cassa"). Il limite annuale, che decorre dal momento di effettuazione dell'operazione entro cui l'IVA diviene esigibile, non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a una procedura concorsuale.</p> <p>L'art. 1 co. 62 della L. 190/2014, allo scopo di regolamentare il passaggio da un regime IVA ordinario a un regime forfetario, in cui la rivalsa non è esercitata, prevede che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'IVA sia computata anche l'imposta relativa alle operazioni per cui non si è ancora verificata l'esigibilità ai sensi degli artt. 6 co. 5 del DPR 633/72 e 32-<i>bis</i> del DL 83/2012.</p> <p>Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art. 32-<i>bis</i> del DL 83/2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.</p>
23.2	<p>ADEMPIMENTI A CARICO DEL CEDENTE/PRESTATORE</p> <p>Il cedente/prestatore deve fare confluire l'IVA sospesa negli anni precedenti nell'ultima liquidazione relativa all'anno solare antecedente il passaggio al regime forfetario. Qualora all'esito alla procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente siano rimasti insoluti, il soggetto passivo non è legittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72 per recuperare l'IVA versata e non incassata, ostando, ai fini della detrazione ex art. 19 del DPR 633/72, la disciplina del regime forfetario.</p>
23.3	<p>RESTITUZIONE DELL'IVA INDEBITA</p> <p>Il cedente/prestatore non può emettere una nota di variazione; tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo può non essere inciso in via definitiva dall'imposta mediante la presentazione della domanda di restituzione ai sensi dell'art. 30-<i>ter</i> del DPR 633/72.</p> <p>L'istanza dovrebbe essere presentata entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, che, nella specie, è costituito dalla definitività del piano di riparto finale – a seguito della scadenza del termine per l'opposizione dei creditori – dal quale risulti l'infruttuosità della procedura. In tal modo, quindi, viene garantito il principio di neutralità dell'IVA che impone al contribuente il versamento dell'imposta che sia stata effettivamente incassata (cfr. Corte di Giustizia 26.1.2012 causa C-588/10, punto 27).</p>
24	<p>GRUPPO IVA - VINCOLO FINANZIARIO - REQUISITI</p> <p>Con la risposta a interpello 17.6.2019 n. 194, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, il vincolo finanziario di cui all'art. 70-<i>ter</i> del DPR 633/72 può ritenersi sussistente anche nell'ipotesi in cui il controllo sugli altri membri sia esercitato da una persona fisica priva dello <i>status</i> di soggetto passivo IVA.</p>
24.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 70-<i>bis</i> del DPR 633/72 possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organiz-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>zativo di cui al successivo art. 70-ter. In particolare, il vincolo finanziario si considera sussistente quando, ai sensi dell'art. 2359 c.c., tra i soggetti passivi IVA vi è direttamente o indirettamente un rapporto di controllo o i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto. Si precisa, inoltre, che in presenza del vincolo finanziario si considerano sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo.</p>
<p>24.2</p>	<p>SOGGETTO CONTROLLANTE PRIVO DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA AI FINI IVA Nell'ambito della risposta a interpello 194/2019, l'Agenzia delle Entrate ha valutato la sussistenza del vincolo finanziario di cui all'art. 70-ter del DPR 633/72 con riguardo a un gruppo costituito dalle società Beta e Gamma, controllate, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., da una persona fisica (signor Delta) mediante una partecipazione al capitale sociale di entrambe del 51%. Secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché il suddetto art. 70-ter, nel definire il vincolo finanziario, non fa riferimento né alla necessità che il soggetto controllante possieda lo <i>status</i> di soggetto passivo IVA, né alla sua natura, deve ritenersi che anche una persona fisica, priva dello <i>status</i> di soggetto passivo IVA, possa rivestire tale ruolo. Tuttavia, resta preclusa, allo stesso, la possibilità di partecipare al Gruppo IVA. Nel caso oggetto dell'interpello 194/2019, dunque, il Gruppo IVA sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà esclusa, però, dal perimetro del Gruppo stesso.</p>
<p>25</p>	<p>NOTE DI VARIAZIONE NEL TAX FREE SHOPPING - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 11.6.2019 n. 58, ha precisato che le note di variazione previste nell'ambito del <i>tax free shopping</i> devono necessariamente essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0. Dal momento, poi, che ogni singola cessione risulta identificata univocamente dal sistema mediante la notifica del "codice richiesta", non è consentito effettuare variazioni "cumulative".</p>
<p>25.1</p>	<p>LA DISCIPLINA DEL TAX FREE SHOPPING Possono essere effettuate in regime di non imponibilità (art. 38-<i>quater</i> co. 1 del DPR 633/72) o con applicazione dell'imposta e successivo rimborso della stessa (art. 38-<i>quarter</i> co. 2 del DPR 633/72) le cessioni effettuate nei confronti di consumatori residenti o domiciliati al di fuori dell'Unione europea, di beni destinati all'uso personale o familiare di valore complessivo superiore a 154,94 euro (comprensivo di IVA), da trasportare nei propri bagagli al di fuori del territorio doganale della Comunità. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è indispensabile che i beni acquistati fuoriescano dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e che di tale avvenuta esportazione ne sia dato conto mediante l'apposizione del visto doganale. In assenza della prova dell'avvenuta esportazione, il cedente che abbia emesso fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 38-<i>quater</i> co. 1 del DPR 633/72 sarà tenuto a regolarizzare l'operazione emettendo una nota di variazione per sola IVA ex art. 26 del DPR 633/72. Il soggetto passivo che avendo emesso fattura con IVA, ricadendo nella fattispecie di cui all'art. 38-<i>quater</i> co. 2 del DPR 633/72, abbia ricevuto il visto attestante l'uscita del bene, avrà diritto al rimborso dell'imposta mediante annotazione della relativa variazione nel registro degli acquisti.</p>
<p>25.2</p>	<p>MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE NELL'AMBITO DEL TAX FREE SHOPPING In entrambe le fattispecie previste dall'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72 – emissione della fattura in regime di non imponibilità (co. 1) o con applicazione dell'imposta (co. 2) –, le note di variazione (in aumento o in diminuzione) devono essere emesse, a partire dall'1.9.2018, esclusivamente in modalità elettronica (art. 4 del DL 193/2016), attraverso il sistema OTELLO 2.0. Atteso che l'adozione del suddetto sistema prevede il rilascio di un "codice richiesta",</p>

<i>segue</i>	che deve essere apposto sulla copia consegnata al cessionario dal cedente, ciascuna operazione è “univocamente identificata”. Non è quindi consentito adottare riferimenti cumulativi o strumenti alternativi a quello elettronico, attualmente in vigore. Devono, quindi, ritenersi superate le precisazioni contenute in precedenti documenti di prassi (come, ad esempio, nella R.M. 18.3.92 n. 445849 o nella R.M. 15.2.94 n. 1882).
26	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE - NUOVO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	La Banca d'Italia, con il provv. 5.6.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.6.2019 n. 139), ha adottato le nuove disposizioni per lo svolgimento dell'attività di gestione del contante. Il nuovo provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> • abroga i precedenti provvedimenti del 22.6.2016 e 7.2.2018; • è entrato in vigore il 30.6.2019.
26.1	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE Per “attività di gestione del contante” si intendono le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante: <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità); • la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. In particolare, l'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo di idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE), per quelle verificate automaticamente da dispositivi di selezione e autenticazione, e dei requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del provvedimento in esame, per quelle verificate manualmente da parte di personale addestrato.
26.2	GESTORI DEL CONTANTE Sono tenuti allo svolgimento di tali attività i c.d. “gestori del contante”, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • le banche; • nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli altri prestatori di servizi di pagamento; • altri operatori economici che partecipino alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi gli operatori non finanziari che svolgano professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro (in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del DL 350/2001 convertito); • i soggetti che esercitino professionalmente l'attività di cambiavalute; • altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipino a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività; • le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori sopra indicate.
26.3	ADEMPIMENTI DEI GESTORI DEL CONTANTE I gestori del contante si conformano ai requisiti organizzativi indicati affinché l'attività di trattamento del contante sia svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme di riferimento e al presidio dei rischi specifici del ricircolo e, più in generale, dei rischi operativi legati all'attività di trattamento del contante. Tra l'altro, è previsto che i gestori del contante: <ul style="list-style-type: none"> • dispongano di adeguate risorse tecnologiche, utilizzando esclusivamente apparecchiature conformi, secondo quanto espressamente previsto; • utilizzino personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione; • adottino procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsa-

<p><i>segue</i></p>	<p>bilità degli addetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • predispongano un sistema di controlli interni in grado di garantire il rispetto delle norme e delle procedure aziendali interne, la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione; • dispongano di misure di sicurezza che accompagnino costantemente il trattamento dei valori (autenticazione e selezione delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione) nel pieno rispetto delle norme di settore.
<p>26.4</p>	<p>VERIFICHE DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA</p> <p>La Banca d'Italia verifica l'adozione dei predetti requisiti organizzativi secondo il principio di proporzionalità, graduato sulla base della dimensione e della complessità dell'operatività svolta dal gestore.</p> <p>I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.</p> <p>I controlli sui gestori del contante sono effettuati dalla Banca d'Italia che, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni dettate in materia, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.</p>
<p>26.5</p>	<p>MISURE CORRETTIVE E SANZIONI</p> <p>Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante la Banca d'Italia può richiedere al gestore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla gravità delle irregolarità riscontrate, indicando i tempi per la loro adozione. Sono fatti salvi, peraltro, eventuali profili sanzionatori. In particolare, in caso di inosservanza delle disposizioni del provvedimento in questione è applicabile una sanzione amministrativa da 5.000,00 a 50.000,00 euro.</p>
<p>27</p>	<p>CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO - MODALITÀ</p>
	<p>Con il DM 6.6.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.6.2019 n. 138, è stata estesa la possibilità di pagare il contributo unificato tributario, dovuto per i ricorsi e gli appelli depositati presso le Commissioni tributarie competenti di tutte le Regioni italiane, utilizzando il Nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) a decorrere dal 24.6.2019.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 23.6.2019 il contributo unificato tributario poteva essere pagato utilizzando il canale PagoPA solo per gli atti introduttivi depositati presso le segreterie delle Commissioni tributarie del Lazio e della Toscana; • dal 24.6.2019 tale facoltà è estesa ai contenziosi instaurati presso le Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane. <p>Il decreto in esame non ha modificato le altre modalità di pagamento del contributo unificato tributario, quindi resta possibile procedere al pagamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contrassegno emesso dalle tabaccherie autorizzate; • modello F23; • versamento con bollettino postale.